



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 3 ottobre 2006

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti,

vista la richiesta sottoposta dalla Società ATALANTA B.C.,

rilevato che i motivi addotti in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall'attività sportiva per un lungo periodo di tempo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art. 17, comma 9, C.G.S.;

si dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore CARROZZIERI Moris, al fine di consentire al medesimo la disputa delle sole gare amichevoli.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 OTTOBRE 2006

IL PRESIDENTE  
Antonio Matarrese

70/257